

A14  
262



Sara Peticca

# MEDIAZIONE E REATO DI DIFFAMAZIONE

LE AZIONI DEL MEDIATORE



Copyright © MMXI  
ARACNE editrice S.r.l.

[www.aracneeditrice.it](http://www.aracneeditrice.it)  
[info@aracneeditrice.it](mailto:info@aracneeditrice.it)

via Raffaele Garofalo, 133/A-B  
00173 Roma  
(06) 93781065

isbn 978-88-548-3861-1

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,  
di riproduzione e di adattamento anche parziale,  
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie  
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: marzo 2011

# Indice

- 7 Capitolo I  
*La natura del reato di diffamazione*
- 11 Capitolo II  
*Diritto di cronaca e diritto di critica*
- 15 Capitolo III  
*Il diritto di rettifica*
- 21 Capitolo IV  
*Le azioni del mediatore nel reato di diffamazione  
operato dai cittadini*
- 33 Capitolo V  
*Le azioni del mediatore nel reato di diffamazione  
operato dai giornalisti*  
5.1. Le tecniche di disinformazione
- 45 *Bibliografia*



## La natura del reato di diffamazione

L'art. 21 della Costituzione riconosce a tutti, cittadini e stranieri, come singoli e come formazioni sociali il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Si può riconoscere un lato attivo della libertà di informazione che riguarda espressamente chi elabora e diffonde al pubblico notizie, fatti ed informazioni e un lato passivo che concerne, invece, il diritto del soggetto di essere informato e di ricevere notizie. Si tratta del diritto ad ottenere tutte le notizie e ad acquisire la conoscenza di tutti i fatti necessari ai cittadini per vivere nella società. Una democrazia non può, infatti, basarsi se non sul libero scambio di idee e opinioni. Per Granieri la lotta per lo sviluppo (delle singole democrazie, ma, in esteso, dell'intera civiltà umana) si gioca su una ipotetica retta che dal grado zero di informazione conduce ad un'informazione sempre più esauriente. «Spostare anche solo di un punto la posizione di milioni di individui significa compiere un grande passo per l'umanità. L'efficacia di una democrazia

è, infatti, sempre proporzionale alla sua capacità di gestire informazioni»<sup>1</sup>. Il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e ad avere accesso alle informazioni diventa, quindi, di vitale importanza. Per raggiungere questo fine bisogna garantire sia la presenza di un pluralismo esterno inteso come la facoltà di più soggetti di entrare nel mercato quali voci concorrenti portatrici di opinioni diverse, sia la presenza di un pluralismo interno inteso come affermazione del principio di imparzialità e apertura alle diverse tendenze sociali, politiche, culturali e religiose.

Ogni cittadino deve essere garantito nel suo diritto ad essere informato:

- dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie, che comporta anche il vincolo per il legislatore di impedire la formazione di posizioni dominanti;
- dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti;
- dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata;
- dal rispetto della dignità umana, dell'ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo psichico e morale dei minori.

La manifestazione libera del proprio pensiero incontra, però, dei limiti. Uno di questi è rappresentato da tutte le manifestazioni contrarie al buon costume inteso come comune senso del pudore e della pubblica decenza. Un altro limite è il suo esercizio negativo nel senso che ciascuno ha anche il diritto di non esprimere le proprie opi-

1. G.GRANIERI, *Blog generation*, Laterza, Roma-Bari, 2005, pp.14-15.